COMMISSIONE VI

FINANZE

30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PIER LUIGI ROMITA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Mancino ed altri: Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3253);

Visco e Bellocchio: Norme per la pubblicità delle udienze di fronte alle commissioni tributarie (1664) 3

Romita Pier Luigi, *Presidente* 3, 7, 9, 10

Azzaro Giuseppe, *Relatore* 3, 7, 8, 10

Bellocchio Antonio 5, 9, 10

d'Amato Luigi 5, 9, 10

de Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 8, 10

Piro Franco 7

Usellini Mario 6

Visco Vincenzo 6, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,5.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Mancino ed altri: Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3253); Visco e Bellocchio: Norme per la pubblicità delle udienze di fronte alle commissioni tributarie (1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mancino, Aliverti, Mazzola, Ruffino, D'Amelio, Coviello, Zecchino, Salerno, Azzarà, Covello, Pinto, Perugini, Angeloni, Cortese, Manzini, Murmura, Di Lembo e Zangari: « Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 ottobre 1988, e dei deputati Visco e Bellocchio: « Norme per la pubblicità delle udienze di fronte alle commissioni tributarie ».

Avverto che non sono ancora pervenuti i pareri della I e della II Commissione.

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Le proposte di legge in esame tendono a sanare una situazione nota e fortunatamente piuttosto semplice. Si tratta dell'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, relativo alla revisione della disciplina del contenzioso tributario; tale articolo stabilisce che nel procedimento in questione sono applicate, in quanto compatibili, le norme del libro I del codice di procedura civile, facendo esplicita eccezione per alcuni degli articoli ivi compresi. Viene esclusa l'applicabilità, tra gli altri, dell'articolo 128 del codice di procedura civile il quale, al primo comma, dispone che « l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ».

Ciò significa che il citato decreto aveva escluso la pubblicità delle udienze nei procedimenti che si svolgono di fronte alla commissione tributaria. Tuttavia, se tale esclusione poteva essere giustificata prima del 1974, successivamente essa ha costituito una grave anomalia poiché, a partire dal 1974, la Corte costituzionale ha dichiarato il carattere di organo giurisdizionale anche delle commissioni tributarie, con l'effetto di includerle all'interno dell'ordinamento giurisdizionale.

Per la verità, non si è mai compreso perché i procedimenti di carattere tributario non dovessero essere soggetti alla normale pubblicità, né che cosa avesse indotto il Parlamento ed il Governo a disporre tale esclusione. Desidero aggiungere che, oltre a non essere state comprese le motivazioni di una simile scelta, furono avanzati anche dubbi di carattere costituzionale, che puntualmente la Corte costituzionale ha posto in rilievo con due sentenze, la n. 212 del 1986, di carattere interlocutorio, e la n. 50 del 1989, definitiva.

Con queste sentenze la Corte ha richiamato in primo luogo l'articolo 101, primo comma, della Costituzione, che sancisce l'assoluta necessità di assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato. Nella medesima sede, è stato richiamato anche l'articolo 53 della Costituzione, per il quale l'imposizione tributaria è soggetta al canone della trasparenza.

Da tutto ciò si evince che il procedimento tributario deve essere considerato come una questione che non riguarda soltanto il contribuente, ma, proprio in base al citato articolo 53 della Costituzione, l'universalità dell'opinione pubblica; pertanto, è impensabile che una rappresentanza dell'opinione pubblica manchi in sede di attività di un organo che, a tutti gli effetti, è stato dichiarato giurisdizionale.

Debbo ricordare che il problema determinato dalla singolarità di questa norma è stato nel tempo avvertito dal Governo, che nel 1981 aveva predisposto un decreto correttivo nel quale si stabiliva di dare pubblicità ai procedimenti tributari. La Commissione dei trenta aveva espresso parere favorevole a tale decreto, ma nel testo definitivo – circostanza quanto mai strana – continuava a sopravvivere l'esclusione del citato articolo 128 del codice di procedura civile. È stata, in sostanza, disattesa l'opinione del Governo e del Parlamento: come tante volte accade, si potrebbe rilevare anche in questo caso l'influenza della burocrazia, il cui potere non viene sempre considerato nella sua effettiva incidenza sulle cose di questo mondo.

Vorrei ora porre in luce un aspetto conseguente all'approvazione del progetto di legge in esame. Se l'effetto di tale approvazione dovesse essere *ex tunc*, come per tutte le norme colpite da dichiarazione di incostituzionalità, si avrebbe come conseguenza la messa in discussione di tutte le decisioni emesse nei vari gradi di giurisdizione. Vi è bisogno, pertanto, di un intervento legislativo che escluda esplicitamente il riferimento all'articolo 128 del codice di procedura civile.

La proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri, approvata dall'altro ramo del Parlamento ed analoga a quella presentata alla Camera dai deputati Visco e Bellocchio, consta di un unico articolo e mira, appunto, a sopprimere il riferimento al citato articolo 128. Da ciò deriva che per la pubblicità delle udienze dei procedimenti tributari si applicano le norme del I libro del codice di procedura civile. Qualora la nostra Commissione dovesse approvare il testo della proposta di legge pervenutaci dal Senato, si creerebbero le condizioni per una *vacatio legis*, in quanto la pubblicità nei procedimenti tributari verrebbe assicurata dal momento della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Colgo l'occasione per segnalare un altro aspetto della questione che la Corte costituzionale, forse per ragioni di tecnica giuridica, non ha potuto prendere in considerazione. In occasione della sentenza n. 50 del 1989, la Corte è stata adita dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania relativamente al citato articolo 128 del codice di procedura civile. Per ovvie ragioni, la Corte non ha invece potuto estendere il proprio intervento ad un ulteriore aspetto, altrettanto anomalo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; mi riferisco all'ultimo comma dell'articolo 27, che esclude la discussione orale per il procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale.

È opportuno ricordare che il nostro sistema di contenzioso prevede, nel caso di specie, quattro gradi di giudizio: il primo davanti alla commissione tributaria di prima istanza, il secondo davanti alla commissione tributaria di seconda istanza e poi, alternativamente, quello davanti alla corte d'appello o alla commissione tributaria centrale. Chi si rivolge alla Corte d'appello ha diritto ad avere l'assistenza di un avvocato e, quindi, la discussione orale, diversamente da chi si rivolge alla commissione centrale. Nel

corso dei lavori preparatori del citato decreto n. 636, si disse che questa scelta era giustificata dall'opportunità di non obbligare i contribuenti meno abbienti a sostenere ingenti spese per l'assistenza legale e per recarsi a Roma, dove la commissione centrale ha sede. Si tratta indubbiamente di una giustificazione alquanto singolare e piuttosto debole, ma fu addotta in questi termini.

Pertanto, se si procede alla soppressione dell'esclusione dell'articolo 128 del codice di procedura civile, non si vede per quale motivo debba continuare a vigere il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto n. 636.

Mi rendo conto che, in questo caso, si registreranno migliaia e migliaia ri ricorsi, però ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, per il procedimento di fronte alla commissione tributaria centrale, esclude la discussione orale.

Proporrò quindi alla Commissione, una volta approfondito adeguatamente questo aspetto, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto succitato. Naturalmente, è necessario che, su questa mia proposta, si pronuncino il rappresentante del Governo ed i colleghi. Pertanto, propongo di assumere come testo-base la proposta di legge n. 3253 trasmessaci dal Senato che, tra l'altro, si compone di un solo articolo. Preannuncio, in conclusione, che mi riservo di formalizzare un emendamento teso a sopprimere la citata norma.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI D'AMATO. Signor presidente, il collega relatore si è dichiarato sorpreso della singolarità dell'esclusione della pubblicità nelle udienze di fronte alle commissioni tributarie ed è giunto a determinate conclusioni. Al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci, dichiaro subito di concordare con le conclusioni cui è pervenuto il collega Azzaro. Non concordo, al contrario, con l'intera sua analisi, nel senso che non si può attribuire soltanto alla burocrazia la responsabilità di tale limitazione. Credo, infatti, che essa sia il frutto della logica che sembra caratterizzare l'attività dei pubblici poteri, esaltandone l'area di discrezionalità a scapito del contribuente, che viene a trovarsi in una posizione che definirei di inferiorità, o comunque di disagio. Pertanto, non esistono motivi per sorprendersi: semmai, occorre sorprendersi del ritardo con cui si è giunti alla discussione di un apposito progetto di legge, dato che non vi era alcun bisogno di attendere una sentenza della Corte costituzionale.

Appare necessario, perciò, colleghi, adottare il criterio della pubblicità generale, assoluta, impedendo che vi siano tentativi di ritardare ulteriormente il processo di trasparenza. La possibilità che i tempi si prolunghino, infatti, esiste, perché la discussione orale comporterà di fatto ritardi, dato che le commissioni tributarie non potranno, come avviene attualmente, respingere o approvare in una stessa seduta decine e decine di ricorsi. Con la nuova procedura, saranno necessari tempi di esame più lunghi. A questo inconveniente si potrà comunque ovviare stabilendo termini precisi entro i quali le commissioni debbano pronunciarsi. Dico ciò anche perché, in mancanza di un termine predeterminato, il cittadino sarebbe portato ad incrementare sempre e comunque il contenzioso tributario nella speranza che, prima o poi, sia approvato un provvedimento di condono.

Pertanto, in conclusione, sottopongo ai colleghi la possibilità di approvare, oltre all'emendamento preannunciato dal relatore, che dichiaro di condividere, anche un altro emendamento nel quale si prevedano termini precisi per le pronunce, in modo da impedire che le commissioni adottino condotte arbitrarie.

ANTONIO BELLOCCHIO. Nell'esprimere l'apprezzamento del gruppo comunista

per la relazione svolta dal collega Azzaro, sottolineo che il provvedimento in esame rappresenta solamente il primo passo in direzione di un riordino del contenzioso tributario, cui sembra necessario procedere rapidamente. Rilevo, a questo proposito, che sono state formalizzate in Parlamento diverse iniziative legislative in materia.

La pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie costituisce uno strumento fondamentale per esercitare (come avviene, del resto, in tutte le altre sedi giurisdizionali), un efficace controllo dell'opinione pubblica sull'attività svolta dall'autorità giurisdizionale in un ambito delicato come quello del contenzioso tributario.

Colleghi, nella sentenza della Corte costituzionale è fatta salva la validità di tutti gli atti compiuti anteriormente alla sentenza stessa. Ora, però, si pone il problema della *vacatio legis* intercorrente tra la data di pubblicazione di tale sentenza e l'entrata in vigore del provvedimento che stiamo discutendo. Pertanto, ritengo opportuno inserire nel progetto di legge al nostro esame una norma transitoria che riconosca la validità di tutti gli atti posti in essere nel frattempo dalle commissioni tributarie di primo e di secondo grado. Preannuncio a tal fine la presentazione di emendamenti.

VINCENZO VISCO. Mi dichiaro favorevole alla rapida approvazione della proposta di legge n. 3253, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello della proposta di legge n. 1664. Concordo, inoltre, con le proposte avanzate dal relatore Azzaro, anche se mi domando quali effetti concreti determineranno una volta approvate. Concordo, ancora, con la proposta del collega Bellocchio relativa all'introduzione di un comma aggiuntivo che faccia salvi gli atti compiuti sino all'entrata in vigore della legge in esame, in modo da evitare possibili conseguenze negative.

MARIO USELLINI. Desidero innanzitutto ringraziare il collega Azzaro per la sua relazione chiara e puntuale.

Ritengo che i problemi, già indicati, relativi al coordinamento con la sentenza della Corte costituzionale, rendano necessaria una modifica del testo e credo che l'occasione offerta dalla discussione odierna sia utile per ricordare – come hanno già fatto altri colleghi – che il Parlamento da diverse legislature sta sollecitando il Governo ad esaminare la questione delle commissioni tributarie. In materia, sono state presentate, negli ultimi anni, proposte di legge da parte di quasi tutti i gruppi.

Vi è, infatti, una profonda insoddisfazione nei confronti dell'attività delle commissioni tributarie e dello stesso procedimento, che è ordinato in molti gradi di giudizio, più di quanti la Costituzione preveda per la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino. Sembra che il Governo voglia frapporre ostacoli alla rimozione della commissione centrale tributaria. Non possiamo nasconderci che la ragione di ciò sta nel fatto che spesso sono membri della commissione personaggi che assistono il Governo nei principali dicasteri.

La commissione centrale tributaria costituisce un grado ulteriore di giudizio che non avrebbe alcuna ragione di esistere se si desse un'organizzazione razionale al primo ed al secondo grado, stabilendo quanto meno che i presidenti delle relative commissioni siano scelti tra magistrati.

In tal modo, sarebbe possibile introdurre tali commissioni nell'ordinamento giudiziario, subordinandole per la competenza ai tribunali ed alle corti d'appello: attualmente, infatti, esse non fanno capo ad alcun organo e non hanno, neanche nell'ambito giudiziario, un centro referente di responsabilità.

Vi sono, in sostanza, aspetti fondamentali della questione ancora irrisolti e l'occasione fornita dalla sentenza della Corte costituzionale deve essere utilizzata come stimolo per avviare la revisione della materia.

Il Governo ha recentemente preannunciato una propria iniziativa in merito e ci auguriamo che questa venga prontamente realizzata.

In conclusione, vorrei invitare i colleghi a non presentare alla proposta di legge in esame emendamenti che richiedano troppo tempo per essere esaminati, rischiando di farci perdere di vista l'obiettivo dell'urgenza.

FRANCO PIRO. Esprimo innanzitutto un ringraziamento all'onorevole Azzaro per la precisione con la quale ha svolto una relazione che ci ha proposto il tema immediato, introducendo però anche spunti di riflessione (ai quali si è già ricollegato il collega d'Amato) su alcuni aspetti che da varie legislature il Parlamento cerca di risolvere. Il mio gruppo ha presentato una proposta di legge in materia fin dal 2 luglio 1987, primo giorno utile della X legislatura.

Mi permetto di far osservare – lo dico in tono sommesso – che la norma di salvaguardia alla quale giustamente l'onorevole Bellocchio si è riferito potrebbe senz'altro rivelarsi utile nel caso in cui i tempi dovessero prolungarsi, nei successivi passaggi tra i due rami del Parlamento. L'adozione di un decreto-legge da parte del Governo potrebbe, in ogni caso, evitare la *vacatio legis*: questo, infatti, rientrerebbe senz'altro tra i casi classici di necessità ed urgenza, per cui nessuno potrebbe accusare il Governo di abuso se ricorresse allo strumento della decretazione. Tuttavia, ritengo prematuro preoccuparci ora di tale questione.

Preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sul testo in esame, anche se mi rendo conto che non giungeremo oggi alla sua approvazione, per motivi procedurali.

Sarei lieto se il Governo potesse confermare il suo impegno di procedere ad un riordino del contenzioso tributario. A mio avviso, una delle cause della situazione inaccettabile che si è venuta a creare è legata al fatto che non esiste un investimento pubblico adeguato per garantire il funzionamento di determinati strumenti di tutela dei diritti del cittadino.

Mi auguro, in definitiva, che i tempi di approvazione della proposta di legge in esame siano brevi, ma invito i colleghi a non prescindere dalla valutazione di alcuni aspetti importanti: non vorremmo, infatti, trovarci in seguito a dover tamponare situazioni di fatto che si sono già create e che potrebbero crearsi nuovamente in futuro.

PRESIDENTE. Prendo atto della volontà unanime della Commissione, manifestata a nome dei rispettivi gruppi dai deputati Visco, Bellocchio, d'Amato e Usellini, di procedere nella discussione del provvedimento al fine di consentire alle Commissioni investite in sede consultiva di esaminare il testo insieme agli emendamenti che venissero approvati in via di principio.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 3253.

(È approvata).

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Non mi pare che da parte dei colleghi siano state avanzate osservazioni critiche alle quali sia necessario replicare. La Commissione mi è parsa unanime riguardo alla necessità di approvare il provvedimento in esame, che si prefigge lo scopo di rendere più funzionale il procedimento tributario.

Mi auguro, inoltre, che la Presidenza della Commissione vorrà, non appena saranno stati espressi i pareri, includere nel calendario l'esame di questo progetto di legge, sul quale ormai lungamente si è discusso, fin dalla passata legislatura, sia fuori sia dentro il Parlamento.

Credo, insomma, che siano ormai maturi i tempi per la modifica nel senso da me indicato del decreto n. 636 del 1972 e rinnovo il ringraziamento ai colleghi che hanno concordato in proposito.

Preannuncio, infine, la presentazione di due emendamenti. Il primo, aggiuntivo di un comma dopo il secondo dell'articolo unico, con il quale si propone la soppressione dell'ultimo comma dell'arti-

colo 27 del citato decreto n. 636; il secondo, aggiuntivo di un ulteriore comma, che regola il periodo di *vacatio legis*.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore e la Commissione per la sensibilità dimostrata nei confronti di un problema la cui soluzione è quanto mai urgente, investendo esso delicati aspetti di carattere istituzionale.

Vorrei ricordare come il Governo abbia sollecitato la discussione di questo provvedimento e svolgere una considerazione in ordine sia alla conclamata urgenza di una riforma del contenzioso tributario sia ad altre questioni che sono state recepite negli emendamenti testé preannunciati dal relatore.

Non v'è dubbio che la generale tematica relativa all'urgenza di porre in essere una riforma del contenzioso tributario è all'attenzione di tutti e, in primo luogo, dell'esecutivo che, come ricordava l'onorevole Usellini, da tempo ha approfondito la questione, tanto che già nel precedente Governo – nel quale chi vi parla era stato investito della delega per il settore specifico – si era avviato un lavoro, che mi risulta essere stato completato in questi giorni, di predisposizione di un testo organico che quanto prima verrà presentato al Consiglio dei ministri.

Proprio in relazione all'urgenza di uscire dall'attuale precarietà della giustizia tributaria ed alla necessità del superamento di alcune contraddizioni della stessa, vorrei far discendere una conseguenza che afferisce al tema che stiamo trattando: credo che sia senz'altro rilevante la questione, sollevata dal relatore, in ordine all'oralità della discussione dinanzi alla commissione centrale tributaria. Temo, tuttavia, che non sia questo l'unico problema urgente e mi domando (e vorrei che la medesima domanda se la ponessero i rappresentanti dei vari gruppi) se, dal momento che un'organica riforma non può tardare, non si rischi, inserendo nuove tematiche, di appesantire il provvedimento in esame.

Alla luce di questo, mi chiedo se, data l'urgenza da tutti riconosciuta, non sarebbe preferibile valutare l'opportunità di approvare la proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato; ciò evidentemente tende non allo scopo di sottovalutare la rilevanza delle questioni qui evidenziate, nel cui merito il Governo si riserva di entrare a tempo debito, quanto a risolvere implicitamente anche il problema della *vacatio legis* posto dal secondo emendamento preannunciato dal relatore. Ritengo, cioè, che il problema potrebbe essere risolto accelerando i tempi, evitando che la legge ritorni al Senato: così facendo, la portata del problema si ridurrebbe e non avrebbe più una rilevanza tale da comportare la necessità di un emendamento che comunque, sotto il profilo istituzionale, rivestirebbe sempre carattere di estrema delicatezza. Infatti, ci troviamo di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale che fa salvi, fino ad una determinata data, gli atti in oggetto e che comunque, anche indipendentemente da un intervento legislativo che si configurerebbe come una sanatoria, aprirebbe un conflitto con una norma, sia pure di carattere transitorio, che non si collocasse nell'ambito di una legge riformata e modificata.

Credo che forse la scelta più opportuna sarebbe quella di approvare la legge nel testo licenziato dal Senato – su questo punto, tuttavia, il Governo non assume una posizione definitiva, ma rappresenta solo un elemento di riflessione – il che consentirebbe, nel termine massimo di dieci giorni, la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, qualora l'emendamento dovesse essere mantenuto, il Governo si riserverebbe di esprimere su di esso la propria opinone.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Riprendo brevemente la parola per confermare la necessità di approvare l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636, perché anche quello presso la commissione tributaria centrale

rappresenta un grado di giurisdizione nel quale la pubblicità deve essere assicurata (anche in considerazione del fatto che si colloca parallelamente a quello presso la corte d'appello, dove la discussione orale è già attuata). Pertanto, confermo l'opportunità di valutare nell'ambito del provvedimento in discussione le questioni poste con gli emendamenti presentati, a meno che la Commissione giustizia, nell'esprimere il parere di sua competenza, non si pronunci diversamente, nel qual caso troveremo un'altra occasione per discutere di tali problemi. Inoltre, concordo con l'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento sottolineata dal rappresentante del Governo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono d'accordo con il relatore. Le richieste dell'onorevole De Luca avrebbero un senso se la Commissione fosse in grado di approvare definitivamente la proposta di legge n. 3253 questa sera stessa. Ma così non è, perché mancano i prescritti pareri. Confermo, quindi, la mia intenzione di mantenere gli emendamenti presentati.

LUIGI D'AMATO. Mi associo alle puntuali osservazioni del collega Bellocchio, sottolineando che, anche nel caso in cui seguissimo la proposta del rappresentante del Governo, non si potrebbe scongiurare un periodo, sia pur breve, di *vacatio legis*. Pertanto, mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dal relatore e dai colleghi Bellocchio e Visco.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile.

2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: « e dell'articolo 128 » sono soppresse.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Resta ferma la validità di tutti gli atti compiuti sino alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
1. 1.

Bellocchio.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è soppresso.
1. 2.

Il Relatore.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*ter*. Resta ferma la validità degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3.

Il Relatore.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
1. 01.

Bellocchio, Visco.

Poiché l'approvazione degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo importa il

parere della I e della II Commissione, avverto che li porrò in votazione in linea di principio.

Passiamo all'emendamento del relatore 1.2.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione il linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1.3.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole.

ANTONIO BELLOCCHIO. Aderisco a questo emendamento e ritiro il mio emendamento 1.1.

VINCENZO VISCO. Anche io aderisco all'emendamento 1.3 del relatore.

LUIGI D'AMATO. Anche io aderisco all'emendamento 1.3 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bellocchio e Visco 1.01.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I e alla II Commissione gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo approvati in linea di principio affinché siano valutati i profili di competenza.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO